Dichiarazione di conformità: indicazioni operative

Donata Gammino - Centro studi per l'economia circolare – Prevenzione, Eco-design e Servizi per Associazioni e Imprese

La documentazione tecnica alimenta la dichiarazione di conformità: per questo la collaborazione lungo la filiera è essenziale!

Sei un fabbricante?

Si → **Dichiarazione di conformità**

No → **Documentazione tecnica**

La dichiarazione di conformità è solo la punta dell'iceberg: sotto di essa si trova l'intero patrimonio di informazioni, dati e documentazione tecnica che ne giustifica il contenuto!

Documentazione tecnica

ALLEGATO VII

Procedura di valutazione della conformità

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.
2. Documentazione tecnica

   Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

   Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

   a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;

   b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;

   c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;

   d) un elenco che riporta:

      i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;

      ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;

      iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

      iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;

      v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;

   e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché

   f) le relazioni sulle prove.
3. Fabbricazione

   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.
4. Dichiarazione di conformità

   Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

   Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato

   Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

In Sintesi

- Descrizione dell'imballaggio e dell'uso previsto;
- Progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- Disegni, schemi e informazioni tecniche
- Norme armonizzate e/o specifiche applicate
- Descrizione qualitativa di come sono state fatte le valutazioni sulla riciclabilità, sulla riduzione al minimo degli imballaggi e sulla riutilizzabilità;
- le relazioni sulle prove.

Dichiarazione di conformità

A partire dal 12 Agosto 2026

La dichiarazione di conformità UE attesta la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento 2025/40, in particolare dimostra che sono rispettati I requisiti relativi a:

- **Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5);**
- **Imballaggi riciclabili (art. 6);**
- **Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7);**
- **Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8);**
- **Imballaggi compostabili (art. 9);**
- **Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);**
- **Imballaggi riutilizzabili (art.11);**
- **Etichettatura dell'imballaggio (art. 12).**

La Dichiarazione di Conformità dovrà essere redatta dal fabbricante.

Dovrà essere conservata

Imballaggi monouso

Imballaggi riutilizzabili

Dichiarazione di conformità

- Redatta dal fabbricante
- Conforme alla struttura dell'Allegato VIII
- Basata sulle informazioni della documentazione tecnica
- Documento dinamico, soggetto ad aggiornamento continuo
- Stilata o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)…

1. N. … (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

Cosa inserire in dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026?

Cosa inserire in dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026?

1. **Per tutti gli imballaggi:**
rispetto limite per metalli pesanti come da requisiti essenziali attuali - già in vigore;

2. **Per gli imballaggi a diretto contatto con alimenti:**
rispetto limiti PFAS;

3. **SE riutilizzabili:**
indicazione che l'imballaggio è stato progettato per il riutilizzo.

Come verificare il rispetto dei limiti relativi ai PFAS negli imballaggi a diretto contatto con alimenti?

2. **Per gli imballaggi a diretto contatto con alimenti:**
rispetto limiti PFAS;

Come verificare il rispetto dei limiti relativi ai PFAS negli imballaggi a diretto contatto con alimenti?

2.Per gli imballaggi a diretto contatto con alimenti:
rispetto limiti PFAS;

Disclaimer

Le informazioni contenute in questa presentazione sono fornite esclusivamente a scopo informativo e divulgativo. Pur essendo state predisposte con la massima cura, CONAI non garantisce né dichiara, espressamente o implicitamente, che le stesse siano complete, accurate, corrette, aggiornate o idonee a soddisfare specifiche esigenze dell'utilizzatore.

I contenuti di questa presentazione hanno carattere meramente illustrativo e non costituiscono, né possono essere interpretati come consulenza professionale, tecnica, legale, fiscale, contabile o di altra natura. Essi non devono essere utilizzati quale unico presupposto per l'assunzione di decisioni, iniziative o comportamenti.

L'utilizzo delle informazioni contenute in questa presentazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, CONAI declina ogni responsabilità per eventuali errori, inesattezze od omissioni, nonché per qualsiasi perdita, danno, costo o pregiudizio, diretto o indiretto, conseguente o comunque connesso all'utilizzo, all'affidamento o all'impossibilità di utilizzare le informazioni contenute in questa presentazione.

CONAI si riserva il diritto di modificare, aggiornare, integrare o rimuovere, in qualsiasi momento e senza preavviso, i contenuti di questa presentazione.
Il marchio CONAI presente in questa presentazione è di titolarità di CONAI stesso ed è utilizzato esclusivamente a fini identificativi, descrittivi o informativi.

Grazie per l’attenzione